

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1143

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDELLI, BONANSEA, MASIERO,
WILDE, CARPI, COVIELLO, PREVOSTO, MANIERI, CANGELOSI,
BARRA, LORUSSO e FARDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

Disciplina della subfornitura industriale

ONOREVOLI SENATORI. - Si parla di subfornitura industriale, di lavorazione per conto di terzi o di *façon* per intendere una relazione tra imprese nella quale un'impresa, detta committente, affida a un'altra impresa, detta subfornitore, terzista o «façonista», l'esecuzione di una fase del proprio processo produttivo, o un'attività legata al processo produttivo stesso, oppure la fornitura di semilavorati o componenti che saranno incorporati in un bene più complesso.

Questo modello di organizzazione produttiva si è andato sempre più estendendo ed il decentramento di lavorazioni all'esterno dell'impresa rientra ormai nella normale strategia aziendale in interi settori industriali.

La subfornitura non è uno strumento residuale del processo produttivo, volta a superare eventuali strozzature della capacità produttiva; è diventato ormai per molti settori il requisito fondamentale per poter rispondere all'evoluzione di un mercato che richiede insieme specializzazione, flessibilità, tempi di risposta veloci.

Il baricentro strategico dell'attività dell'impresa committente si sposta sempre più a monte dell'attività produttiva (ricerca e sviluppo, progettazione) ed a valle (strategie di mercato); mentre la produzione vera e propria è demandata sempre più alle reti di imprese di subfornitura.

La stessa diversificazione delle produzioni e la crescente complessità dei processi rendono indispensabile il concorso dei subfornitori al fine di padroneggiare ed ottimizzare lo sviluppo delle tecnologie.

Per svolgere il proprio ruolo i subfornitori devono essere messi in condizione di adattare la propria struttura e la propria organizzazione alle esigenze dei committenti e del mercato.

La qualificazione dell'intero sistema delle imprese richiede che nei rapporti tra committenti e subfornitori vi sia un passaggio da una logica di subordinazione ad una di *partnership*, che preveda una concertazione ampia sul terreno degli investimenti, della progettazione, della qualità.

Il presente disegno di legge intende offrire un quadro normativo certo ai rapporti fra committenti e subfornitori, fermo restando il principio della piena libertà contrattuale nei rapporti economici tra imprese.

La realtà attuale presenta numerosi casi di rapporti contrattuali squilibrati che configurano «abusi di posizione dominante» da parte del committente, con conseguenze pesanti sulle possibilità di sviluppo e aggiornamento dei subfornitori, e quindi con riflessi pesantemente negativi sull'intero apparato produttivo.

Scopo della legge è la tutela del «contraente debole» che in genere coincide con le imprese artigiane e le piccole imprese di subfornitura; già in altri Paesi tale materia è oggetto di interventi legislativi. La legge avrà il compito di tutelare gli interessi del contraente più debole e di fornirgli uno strumento di ricorso in caso di controversia.

L'articolo 1 del testo proposto dà la definizione del rapporto di subfornitura e delimita il campo di applicazione della normativa, colmando tra l'altro una lacuna poichè questa rilevante forma di rapporti tra imprese non è contemplata in alcun modo dalla legislazione italiana.

L'articolo 2 stabilisce che il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta, in modo che siano certi e visibili gli impegni reciproci tra le parti, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo precisa i contenuti del contratto, e disciplina i termini di pagamento inerenti l'attività di subfornitura. Questa regolamentazione si rende necessaria in quanto la dilatazione dei tempi di pagamento che spesso si registra nei rapporti di subfornitura mette l'impresa di subfornitura in gravi difficoltà finanziarie, dovendo essa anticipare costi (prevalentemente di personale, ma anche costi generali, IVA, eccetera) per conto, di fatto, del committente.

L'articolo 3 riguarda le specifiche tecniche che devono essere tali da consentire una perfetta esecuzione della lavorazione o del prodotto oggetto della subfornitura e garantire i necessari controlli di qualità riducendo al minimo le imprecisioni e quindi il contenzioso.

L'articolo 4 tende ad evitare eventuali e possibili situazioni di pura intermediazione speculativa.

L'articolo 5 individua la sfera della responsabilità del subfornitore e tende alla eliminazione di condizioni ambigue o non corrispondenti ai ruoli reciproci delle parti contraenti.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del marchio di produzione «Prodotto interamente in Italia», da utilizzarsi solo per i prodotti la cui lavorazione avviene interamente in Italia.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono una specifica commissione di arbitrato presso le camere di commercio con l'intento di fornire una sede di definizione delle controversie che risponderrebbe all'esigenza di soluzioni in tempi rapidi e tali da salvaguardare le relazioni future tra le parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e campo di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per subfornitura industriale si intende l'attività di forniture da parte di imprese artigiane o industriali di beni o servizi destinati ad essere utilizzati, da un committente, nell'ambito della propria attività economica, per essere incorporati in un bene più complesso.

2. Per subfornitura di prodotti si intende la produzione di un semilavorato o di un componente di un bene più complesso prodotto dal committente.

Art. 2.

(Contratto di subfornitura)

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta, e conforme a quanto previsto dal codice civile.

2. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto su subfornitura deve essere determinato in modo da non ingenerare ambiguità od errata interpretazione riguardo all'oggetto della fornitura.

3. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della fornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato. Il termine massimo di pagamento è di trenta giorni dalla emissione della fattura. In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dal contratto si applica una penale pari al tasso di sconto corrente maggiorato del 5 per cento.

4. È nulla la clausola che riservi al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di risolvere il contratto di durata indeterminata senza fornire un congruo preavviso al subfornitore e comunque laddove esistano serie motivazioni, verrà riconosciuto il risarcimento del danno.

Art. 3.

(Specifiche tecniche)

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni particolareggiati o specifiche tecniche che definiscono dettagliatamente i requisiti specifici richiesti dal committente.

2. In particolare devono essere specificati:

a) tolleranze, dimensioni, composizione e gradi di finitura richiesti;

b) variazioni ammissibili, in riferimento a dimensioni e quantità, qualità, gradazioni, proprietà ed altre caratteristiche identificanti dei materiali da adoperare;

c) metodi attraverso i quali i materiali necessari alla lavorazione ed il prodotto della subfornitura devono essere sottoposti a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite;

d) devono essere riconosciuti dal committente in certificazione di qualità in possesso dell'impresa subfornitrice.

3. Il contratto deve prevedere un adeguamento al prezzo fissato ove vengano apportate significative modifiche e varianti o comunque ogni processo che comporti un incremento dei costi materiali o salariali.

Art. 4.

(Limiti della subfornitura)

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

Art. 5.

(Responsabilità del subfornitore)

1. Il subfornitore è responsabile esclusivamente del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto o del servizio fornito, secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Non può essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non provi di aver provveduto ad eseguire controlli interni sul prodotto, con accuratezza commisurata ai rischi di impiego e previsti dal contratto.

Art. 6.

*(Istituzione del marchio
«Prodotto interamente in Italia»)*

1. È istituito il marchio «prodotto interamente in Italia». La sua utilizzazione è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene interamente in Italia.

Art. 7.

(Arbitrato)

1. È istituita, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la Commissione di arbitrato per le controversie in materia di subfornitura con la funzione, qualora una delle parti lo richieda, di operare per la composizione del contenzioso in essere.

2. La Commissione di cui al comma 1 esercita altresì funzioni di consulenza e di supporto nelle trattative tra le parti nella fase preliminare di formazione del contratto.

Art. 8.

*(Composizione della Commissione
di arbitrato)*

1. La Commissione di cui all'articolo 7 è composta dal presidente della giunta camerale o da un suo delegato e da due componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, in rappresentanza l'uno delle imprese di subfornitura, l'altro delle imprese di committenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La giunta camerale in presenza di particolari condizioni di rilevanza socio-economica può provvedere all'insediamento di più commissioni.

